



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO VITTORIO

Nella seduta del 17/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente presenta reclamo in data 2 aprile 2013 e domanda di conciliazione il 14 maggio 2013, rappresentando che al momento della "promozione 4%", che prevede l'applicazione di interessi lordi in tale percentuale a determinate condizioni, era già titolare di conto presso l'intermediario convenuto. Informandosi sulle modalità per accedere alla promozione in filiale, riceve un volantino informativo che ne riporta le condizioni. In adempimento a quanto prescritto, riferisce di aver provveduto ad effettuare un versamento di Euro 3.500,00 in data 2 marzo 2013.

Aggiunge che fino a fine anno non ha mai avuto alcuna comunicazione che potesse fargli capire che le condizioni potessero essere diverse. In seguito al mancato riconoscimento degli interessi al 4%, si rivolge alla filiale di riferimento; gli viene comunicato che "la giacenza media non era conforme a quanto previsto dalle condizioni contrattuali previste dal Foglio Illustrativo". A seguito della richiesta dell'estratto conto e dell'analisi di un Foglio Illustrativo procuratosi da altro "nuovo correntista", si convince che le condizioni indicate nel Foglio informativo sono diverse da quelle indicate nel Volantino informativo distribuito al pubblico negli uffici dell'intermediario convenuto. In particolare, non vi sarebbe nel volantino alcun riferimento alla giacenza media, "ma solo alla giacenza". Ribadisce la mancata ricezione del Foglio Informativo. Il ricorrente chiede il "riconoscimento e il



conseguente accredito sul conto ...degli interessi del 4% maturati nel 2012 come indicato nel volantino [informativo]”.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, presentate il 26 febbraio 2014, espone che la “Promozione 4%”, di cui il ricorrente invoca l'applicazione, prevedeva “condizioni d'accesso necessarie, ma non sufficienti al riconoscimento effettivo degli interessi promozionali”. Nell'elencazione dei requisiti previsti dal Foglio Informativo, l'intermediario evidenzia che si fa chiaramente riferimento al parametro della “giacenza media”. In conseguenza, riferisce che la mancata applicazione del tasso promozionale, come verificata in data 31 marzo 2012, è da ricondursi al mancato rispetto delle “condizioni per l'accesso”. In merito, poi, alla lamentata non consegna del Foglio Illustrativo, l'intermediario fa presente che “il volantino promozionale rimanda molto chiaramente nella parte inferiore per ulteriori dettagli e chiarimenti alla lettura del foglio informativo riferito al conto corrente, laddove vengono riportate tutte le condizioni economiche inerenti oltre alla promozione[e] in corso al momento”. Aggiunge che, “sin dal 19/1/2012 e fino al 31/3/2013 (data in cui si verificava la possibilità di accesso)” era disponibile un simulatore che “aveva lo scopo di fornire, in termini di consulenza, il necessario supporto al Cliente per l'iniziativa in esame”.

## DIRITTO

Il Collegio osserva che le condizioni dell'offerta promozionale dell'intermediario non sono di indiscutibile chiarezza e sono idonee a confondere la clientela. A tale proposito, questo Collegio non può che reiterare all'intermediario la raccomandazione di esprimere in termini sufficientemente chiari le proprie offerte al pubblico, soprattutto quando il pubblico potrebbe non cogliere con immediatezza alcuni profili o alcune condizioni dell'offerta.

Nel caso di specie, inoltre, pare a questo Collegio che, da un complessivo esame della documentazione fornita dalle parti del presente procedimento, sia possibile ravvisare una condotta contraria a buona fede dell'intermediario resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 cod. civ. Vi sono, infatti, agli atti elementi sufficienti ed obiettivamente riscontrabili, nella fase di stipulazione del contratto in essere tra le parti, che consentono di concludere nel senso di una non sufficiente trasparenza in ordine alle caratteristiche delle operazioni e delle relative promozioni. In particolare, il Collegio ritiene rilevante la circostanza che l'intermediario non ha dato la prova di avere consegnato il Foglio informativo al cliente nel momento in cui questi ha aderito alla promozione dell'intermediario. In conseguenza, dal momento che il cliente ha ricevuto solo il foglio pubblicitario, egli è rimasto vittima della pubblicità decettiva in esso contenuta.

Tanto osservato, rimangono assorbite le questioni poste dal convenuto in ordine all'interpretazione delle clausole contenute nel Foglio informativo.

Pertanto, l'intermediario dovrà risarcire al cliente il danno consistente nella differenza di tasso tra quanto promesso nella pubblicità e quanto effettivamente erogato.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario resistente riconosca al ricorrente il tasso di interesse di cui alla promozione in questione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA